

AiFOS | 20 CONVENTION | 22

Tornare **insieme** alle radici
della **prevenzione**



Gestione e formazione antincendio e simulazione piani emergenza

In vista dell'entrata in vigore dei recenti Decreti Antincendio, lo stato dell'arte in materia di formazione (teorica e pratica), prevenzione e piani di emergenza ed evacuazione.

Relatore: *Alessio Colombatto*



13/02/1983







7



DM 10 Marzo 1998

Il DM 10/03/1998 regolamenta, ai sensi del D.Lgs 09/04/2008, n. 81, la sicurezza antincendio nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi e, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è applicabile limitatamente a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II al decreto;
- b) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI al decreto;
- c) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII al decreto.



Al fine di adeguare le misure antincendio all'evoluzione tecnica e normativa e per rendere più organizzati gli aspetti da seguire per tali misure, considerato che l'art. 46 comma 3 del D. Lgs 81/08 prevede uno o più decreti per regolamentare:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono stati pubblicati, in sostituzione del DM 10/03/1998, tre decreti specifici, in modo da renderne più semplice la consultazione e l'aggiornamento.







I decreti che hanno sostituito il DM 10/03/1998 sono:

Testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro

DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. N.d.R.)

DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021. N.d.R.)

DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. N.d.R.)

DM 02 settembre 2021 (G.U. 04 ottobre 2021, n. 237)

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



QUALI NOVITA' INTRODUCE IL NUOVO D.M. 2/9/21?

Ricordiamo che dalla data di entrata in vigore, cioè dal 4/10/22, il nuovo D.M. 2/9/21 abrogherà, sostituendoli, i seguenti articoli del “vecchio” D.M. 10/3/98:

l'art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori

l'art. 5 che tratta la “Gestione dell'emergenza in caso di incendio”

l'art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”

l'art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza”.

Tra le novità di maggior rilievo vanno sottolineate:

- la definizione di precisi requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio
- la definizione di una periodicità per l'aggiornamento degli addetti antincendio

Vediamo di seguito i chiarimenti forniti dai VVF sul nuovo D.M. 2/9/21.




Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispose un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151



3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Data, _____
Sig. _____ S E D E

Oggetto: Designazione incarico di **Addetto antincendio, evacuazione e di gestione delle emergenze.**

Con la presente le comunico la sua designazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, quale **Addetto antincendio, evacuazione e di gestione delle emergenze.** Pertanto i suoi compiti saranno quelli di assicurarsi, durante le normali attività aziendali, della presenza e funzionalità dei mezzi antincendio (estintori portatili, ecc.) secondo la formazione e le istruzioni ricevute a ns. carico, mentre in caso di emergenza incendio saranno quelli di:

- salvaguardare l'incolumità delle persone (scopo primario) e degli impianti (scopo secondario) e cercare di ridurre al minimo i danni a persone o cose;
- In caso di intervento, provvedere secondo le istruzioni ricevute, usando la massima cautela, valutando attentamente le circostanze dell'evento e i mezzi disponibili, agendo con lucidità, evitando azioni incontrollate, senza lasciarsi prendere dal panico;
- In caso di intervento su parti in tensione o in prossimità di esse, non adoperare acqua o sostanze conduttrici finché non sia stata tolta la tensione;
- Se ritenuto necessario, richiedere, con indicazioni precise, l'intervento dei Vigili del Fuoco e, al loro arrivo, tenersi a loro disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile indicazione sulla ubicazione e natura dell'incendio, sulla natura dei luoghi e delle sostanze coinvolte in esso, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas, sostanze tossiche, ecc), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche;

La sua attività dovrà essere svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che le saranno forniti da questa Azienda.

La presente designazione non può essere da lei rifiutata se non per giustificato motivo, che dovrà essere presentato per iscritto.

Il Datore di lavoro


Firma per accettazione dell'incarico da parte dell'Addetto

_____ data _____

Firma per avvenuta comunicazione al RSL

_____ data _____

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.





Disposizioni transitorie e finali 1. I corsi di cui all'art. 5, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, **il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.**

Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 5.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio**, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.



5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici **corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale**, secondo quanto previsto nell'allegato I


Docenti ... Teoria e pratica



Docenti ... Teoria



Docenti ... Pratica



1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Decreto 5 agosto 2011 – Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (11A11291) (GU n. 198 del 26-8-2011)

Il Decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 **e sostituisce gli elenchi previsti dal Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.**

Restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno, alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 8), ma introduce l'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 7). I professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

I dati riguardanti l'iscrizione all'elenco sono consultabili al sito dei VVFF:

<http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=3861>

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:



a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;

c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni

CORSO A
ABILITAZIONE A DOCENZA
TEORICA E PRATICA

60 ore di cui 16 ore per la
parte pratica
10 moduli

Esame finale
Prova scritta - 60 minuti
50 domande risposta multipla.
Superamento con 35 risposte
esatte*

Prova orale.
Prova pratica**

*se mancato superamento
prova, si può rifare dopo 1 mese.
Se nuovo mancato
superamento: necessario
rifrequentare il corso

**esame con solo prova pratica
per soggetti lettera c), art. 6,
comma 2

Aggiornamento
Ogni 5 anni
16 ore di cui
4 ore per la parte pratica
Presenza o
videoconferenza
per le parti teoriche
Valgono ai fini dell'aggiornamento
teorico i corsi base o
aggiornamento ai sensi del D.M. 5
agosto 2011

CORSO B
ABILITAZIONE SOLO A
DOCENZA TEORICA

48 ore
9 moduli

Esame finale
Prova scritta - 60 minuti
50 domande risposta multipla.
Superamento con 35 risposte
esatte*

Prova orale
*se mancato superamento
prova, si può rifare dopo 1 mese.
Se nuovo mancato
superamento: necessario
rifrequentare il corso

Aggiornamento
Ogni 5 anni
12 ore
Presenza o
videoconferenza
per le parti teoriche
Valgono ai fini dell'aggiornamento
teorico i corsi base o
aggiornamento ai sensi del D.M. 5
agosto 2011

CORSO C
ABILITAZIONE A DOCENZA
PRATICA

28 ore
(modulo a sé, non parziale
delle 60 ore complete)

Esame finale
Prova scritta - 20 minuti.
15 domande risposta multipla
Superamento con 10 risposte
esatte*

Prova orale.
Prova pratica
*se mancato superamento
prova, si può rifare dopo 1 mese
Se nuovo mancato
superamento: necessario
rifrequentare il corso

Aggiornamento
Ogni 5 anni
8 ore di cui
4 ore per la parte pratica
Presenza o
videoconferenza
per le parti teoriche
Valgono ai fini dell'aggiornamento
teorico i corsi base o
aggiornamento ai sensi del D.M. 5
agosto 2011

CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO

Aggiornamento dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
2. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
3. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
4. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
5. La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
6. È consentito l'utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Con la pubblicazione della Circolare DCPREV. 15472 del 19 ottobre 2021, il Corpo Nazionale dei VVF fornisce chiarimenti in merito al recente D.M. 2 settembre 2021 (il cosiddetto impropriamente “nuovo D.M. 10/3/98”), ossia il Decreto che definisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico Servizio di Prevenzione e Protezione Antincendio, ai sensi dell’art. 45 comma 3 letto a) e punto 4 lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.



QUALI SONO I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO?

La Circolare DCPREV 15472 dei VVF chiarisce alcuni dubbi sui nuovi requisiti che dovranno possedere i docenti dei corsi antincendio, all'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021.

Ricordiamo innanzitutto che l'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 specifica e distingue i requisiti:

- dei docenti dei corsi antincendio sia della parte teorica che della pratica (al comma 2),
- dei docenti della parte teorica (al comma 3) dei corsi antincendio
- infine dei docenti della parte pratica (al comma 5) dei corsi antincendio.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 15472 del 19/10/21 chiarisce che il criterio delle **400 ore/anno negli ultimi 5 anni** alla data di entrata in vigore del Decreto consentono di **qualificare il docente solo per la parte teorica.**

6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V. 7.

I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.





1.1. Generalità 1.

È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro

1.2 Informazione e formazione antincendio

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

a) *i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;*

b) *i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;*

c) *le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);*

d) *l'ubicazione delle vie d'esodo;*

e) *le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti: le azioni da attuare in caso di incendio; l'azionamento dell'allarme; le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro; la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.*

f) *i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso; g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.*



1.3 Preparazione all'emergenza

1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

- la percorrenza delle vie d'esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

2. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco

3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).


4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.

5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni

6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di: adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni; incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee); modifiche sostanziali al sistema di esodo.



7. Il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte.





8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio



2.1 Generalità 1.

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

QUANTI ADDETTI
DOVRANNO ESSERE
NOMINATI?

Il piano di emergenza deve **identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio** incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione;
l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio


1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).



4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza

1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.





3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

- a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
- f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

3.2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio

3.2.1 Generalità

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.

2. L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

4. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

Attività di livello 3 1.

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m² ;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m² ;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36



ANTINCENDIO



CORSO DI TIPO 3-FOR:

CORSO DI FORMAZIONE
ANTINCENDIO PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI
LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE,
compresa verifica di
apprendimento). 3-FOR

Attività di livello 2 1.

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

CORSO DI TIPO 2-FOR:

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2
(DURATA 8 ORE, compresa verifica di
apprendimento). 2-FOR



ANTINCENDIO



Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

CORSO DI TIPO 1-FOR:

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1
(DURATA 4 ORE, compresa verifica di
apprendimento) 1-FOR

ESERCITAZIONI PRATICHE

Presenza e chiarimenti sugli estintori portatili;
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili;
presenza del registro antincendio, chiarimenti
ed esercitazione riguardante l'attività di
sorveglianza.



ANTINCENDIO




Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento

CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE). L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti elencati. 1-AGG

CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento). L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche. 2-AGG

CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento) L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche. 3-AGG

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO (Articolo 5, comma 2) 4.1

Idoneità tecnica 1.

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m² ;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m² ;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m² ;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m² ;
- p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.









